



**PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO  
BRESCIA**

N. di prot. 1848/2016

Brescia, 16/9/2016

**OGGETTO:** legge 23 marzo 2016, n.41 avente ad oggetto *“l'introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274”*.

**Al Sig. Questore**

**Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri**

**Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza**

**Al Sig. Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato**

**Al Sig. Comandante della Sezione di Polizia Stradale**

**Al Sig. Comandante della Polizia Provinciale**

**BRESCIA**

**Ai Sig.ri Comandanti della Polizia Locale**

**LORO SEDI**

**Ai Sig.ri Responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G**

**SEDE**

**e p. c.**

**Ai Sig.ri Procuratori Aggiunti**

**Ai Sig.ri Sostituti Procuratori**

**Ai Sig.ri Vice Procuratori.**

**SEDE**

Come è noto, la legge 23 marzo 2016 n.41 ha introdotto nel codice penale i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, operando anche significative modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale, al Codice della Strada ed alla competenza per materia del Giudice di Pace, che espongo di seguito, per le parti salienti, in modo da consentirne la lettura in forma schematica.

### **Reato di Omicidio Stradale:**

art.589 bis C. P. “ *chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale è punito con la reclusione da due anni a sette anni*”.

Il reato, come nella precedente versione dell'art.589 cpv. C. P. è punito a titolo di colpa specifica in quanto presuppone la violazione delle norme sulla circolazione stradale, per cui apparentemente resterebbe estranea alla sua previsione l'ipotesi della colpa cd. generica, rinvenibile astrattamente nella condotta del conducente di un veicolo che dovesse cagionare la morte di una persona per imprudenza, imperizia o negligenza.

La formulazione della norma ha comportato diversità di indirizzi interpretativi da parte di alcune Procure della Repubblica in ordine all'eventuale residua applicabilità dell'ipotesi di cui all'art.589, primo comma, C.P. in caso di colpa generica, essendo stato soppresso l'inciso “ *con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale*” contenuto nel II comma e, per intero, il terzo comma dell'art.589.

Ritiene, al riguardo, questo ufficio che il principio informatore della circolazione stradale espresso dall'art. 140 C.d.S., ai sensi del quale <<gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale>>, consenta di superare i dubbi interpretativi manifestati, in quanto ha astrattamente previsto ogni condotta caratterizzata

da colpa generica non riconducibile a violazione delle altre specifiche norme di comportamento, rendendo così perseguibile ogni condotta colposa.

In tale contesto, non appaiono neanche astrattamente ipotizzabili condotte connotate da negligenza, imprudenza ed imperizia che non integrino al contempo una violazione del suddetto principio informatore, costituendo quest'ultimo a tutti gli effetti "*norma sulla circolazione stradale*" ai sensi dell'art. 589 bis, e quindi fonte di colpa specifica<sup>1</sup>.

Pertanto, il richiamo contenuto negli articoli 589 bis e 590 bis C.P. alla condotta di guida "*con violazione delle norme sulla circolazione stradale*" ad avviso di questa Procura della Repubblica – deve intendersi riferito sia ai casi di colpa specifica che di colpa generica, per cui è esclusa la residua applicabilità dell'art. 589 c.p. in caso di omicidio stradale.

#### **Reato di Lesioni personali stradali gravi o gravissime:**

**Art. 590-bis c.p.:** <<*Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.*>>

Richiamando quanto innanzi esposto in merito all'omicidio stradale, va escluso che l'art.590 c.p. conservi spazi applicativi in ordine alle lesioni gravi o gravissime caratterizzate da colpa generica.

Va evidenziato, invece, che l'art. 590 c.p. continua a disciplinare tutti i casi di lesioni personali stradali lievi o lievissime, in quanto espressamente escluse dall'alveo applicativo del nuovo art. 590 bis c.p..

---

<sup>1</sup> **Cass. pen. Sez. IV, 15-03-2016, n. 18204 (rv. 266641)**

Ai fini della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 589, comma secondo, cod. pen., è sufficiente la violazione della regola generale di cautela di cui all'art. 140 cod. strada (secondo la quale gli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale) che, ponendo un principio informatore della circolazione, è implicitamente richiamata in ogni contestazione di colpa generica. (Rigetta, App. Milano, 18/11/2014)

**Le aggravanti previste dalle nuove fattispecie di omicidio stradale e lesioni personali stradali.**

Gli artt. 589 bis e 590 bis C.P. ai commi successivi al primo (e con una formulazione analoga), prevedono varie ipotesi aggravate, per le quali sono previste pene più severe:

**comma 2:** *conducente di un veicolo a motore in stato ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nelle ipotesi previste dagli artt. 186 c.2 lett. c) e 187 C.S.;*

**comma 3:** *conducente di un veicolo a motore che eserciti attività di trasporto di persone o cose nonché conducenti dei veicoli aventi un determinato peso, che commetta il fatto in stato di ebbrezza alcolica di cui all'art. 186 c.2 lett. b) C.S.;*

**comma 4:** *conducente di un veicolo a motore in stato ebbrezza alcolica nelle ipotesi previste dall'art. 186 c.2 lett. b) C.S.;*

**comma 5:** *conducente di un veicolo a motore che abbia commesso il fatto con specifiche violazioni di norme del codice della strada: superamento dei limiti di velocità oltre determinate soglie, violazione del segnale semaforico, circolazione contromano, inversione di marcia in particolari condizioni di pericolosità, sorpassi azzardati.*

**Il comma 6** prevede inoltre - per tutte le fattispecie di cui ai commi precedenti (cioè sia per il reato semplice che per le ipotesi aggravate) - un ulteriore aumento di pena per il *conducente privo di patente di guida o con patente sospesa o revocata e nel caso di veicolo a motore di proprietà del conducente, che sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria;*

**L'ultimo comma** disciplina, infine, le ipotesi in cui vi sia una pluralità di vittime, prevedendo che si applichi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, in particolare:

- *l'art. 589 bis ult. comma c.p. contempla l'ipotesi del conducente che abbia cagionato la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone;*
- *l'art. 590 bis ult. comma C.P. prevede l'ipotesi del conducente che abbia cagionato lesioni a più persone.*

Si ritiene che tale previsione non dia luogo ad un reato complesso o ad una circostanza aggravante, ma costituisca un'ipotesi tipizzata di concorso formale di reati (ex art. 81 c.p.), ciascuno dei quali conserva la propria autonomia.

Va altresì segnalata l'introduzione degli artt. 589 ter e 590 ter, che prevedono un'ulteriore circostanza aggravante (sanzionata con un aumento di pena da un terzo a due terzi) per chi si dia alla fuga dopo aver commesso i reati di cui (rispettivamente) agli artt. 589 bis e 590 bis.

Dalla lettura degli artt. 589 bis e 590 bis C.P. emerge che le circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui ai commi 2, 3 4, 5 e 6 si applicano solo ai conducenti di veicoli a motore mentre la circostanza aggravante di cui agli artt. 589 ter e 590 ter si applica anche ai conducenti di veicoli non dotati di motore, così come le ipotesi non aggravate descritte al comma 1.

**In relazione alle norme di nuova introduzione meritano di essere esaminate le seguenti questioni:**

- A) Eventuale concorso dei reati previsti dal codice della strada con le ipotesi aggravate dei delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime.**

Si pone, in particolare, il problema se debbano essere oggetto di comunicazione della notizia di reato, quali ipotesi concorrenti, anche le contravvenzioni previste dagli artt. 186, 187 e 186 bis C.S.

Allo stato, in adesione al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi nella vigenza della precedente normativa, si ritiene che le fattispecie contravvenzionali della guida in stato di alterazione alcolica o da stupefacenti, avendo come finalità la protezione dell'incolumità pubblica, concorrano con le circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui ai commi 2, 3 e 4 degli artt.589 bis e 590 bis C.P. che, tutelando la vita e l'incolumità delle persone, hanno altro oggetto giuridico.

Non appare, invece, ipotizzabile il concorso tra il reato di fuga di cui all'art. 189 c.6 C.D.S. e le fattispecie aggravate previste dagli artt. 589 ter e 590 ter C.P. Nel caso di specie, infatti, non é configurabile, a differenza di quanto avviene nelle ipotesi contravvenzionali di cui agli artt.186, 186 bis e 187 C. S. - una condotta autonoma rispetto al reato circostanziato.

Invero, la fuga intanto assume rilevanza penale in quanto, immediatamente prima, sia stato commesso il reato di omicidio o di lesioni stradali, sicché la norma sanzionatoria di cui all'art.189 c.6 C.S. pur avendo oggettività giuridica diversa, resta necessariamente assorbita dalla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista negli artt.589 ter e 590 ter C.P. per l'identità della condotta sanzionata.

Il delitto di fuga ex art.189 c. 6 C.S. , per le considerazioni innanzi svolte é, comunque, ancora applicabile nei casi disciplinati dall'art. 590 C.P. di lesioni colpose stradali lievi e lievissime.

E', invece, ravvisabile il concorso materiale di reati tra il delitto di omissione di soccorso previsto dall'art.189 c.7 C.S. e le ipotesi di cui agli artt. 589 bis e ter e 590 bis e ter C. P. Esso, infatti, non é contemplato quale circostanza aggravante ed avendo oggettività giuridica diversa, non può ritenersi assorbito nei delitti di omicidio e di lesioni stradali, semplici o aggravate.

## **B) Regime di procedibilità e competenza.**

**Omicidio stradale:** l'art. 589 bis C.P. rispecchia il regime di competenza e procedibilità previsto per l'art. 589 C.P. (competenza del Tribunale in composizione monocratica e procedibilità d'Ufficio) salvo che per le ipotesi aggravate di cui ai commi 2 e 3, e all'art. 589 ter c.p., che sono attribuite al Tribunale in composizione Collegiale.

**Lesioni stradali:** Si è passati dal precedente regime normativo, che prevedeva in via generalizzata la procedibilità a querela (qualunque fosse l'entità delle lesioni), alla procedibilità di Ufficio per le lesioni stradali gravi e gravissime, e – quanto alla competenza per materia – alla rimessione di tali ipotesi dinanzi al Tribunale in composizione monocratica (con citazione diretta a giudizio ex art. 550 lett. *e bis*) introdotta dalla novella legislativa).

Permane, invece, la competenza del Giudice di Pace e la procedibilità a querela di parte nei casi di residua applicazione dell'art. 590 C.P. cioè nei casi di lesioni stradali lievi.

### C) Le ipotesi in cui sono consentiti l'arresto o il fermo

#### **OMICIDIO STRADALE:**

**Arresto obbligatorio:** nelle ipotesi aggravate (innanzi citate) di cui ai commi 2 e 3 dell'art.589 bis C.P. (come previsto dalla lettera *m-quater* dell'art. 380 comma 2 c.p.p)..

**Arresto facoltativo** (art. 381, c.2 c.p.p.) nelle ipotesi di cui ai commi 1, 4, 5, 6 dell'art. 589 bis C.P.

Con riferimento all'arresto va evidenziato che la novella legislativa ha modificato anche l'art. 189 comma 8 C.d.S. cosicché, mentre prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni il comportamento collaborativo del trasgressore, consistente nella prestazione di assistenza alle

vittime e nel mettersi a disposizione della polizia giudiziaria, escludeva l'arresto in flagranza, oggi la condotta resipiscente non può aver alcun rilievo ai fini dell'assoggettabilità del reo all'arresto.

**Fermo:** è consentito per le ipotesi previste dall'art.589 bis, sempre che - evidentemente - ricorra la condizione del pericolo di fuga di cui all'art.384 c.p.p.

### **LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI E GRAVISSIME**

E' consentito l'**arresto facoltativo** nel caso di lesioni colpose gravi e gravissime nelle ipotesi aggravate di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 ai sensi dell'art.381 lett. *m quinquies*, nonché (limitatamente ai casi di lesioni gravissime) nell'ipotesi di cui all'art.590 ter C.P. - ai sensi dell'art.381, c.1 c.p.p.

Va altresì evidenziato che - diversamente da quanto indicato per l'omicidio stradale - per le lesioni la condotta dell'indagato consistente nella prestazione di assistenza alle vittime e nel mettersi a disposizione della polizia giudiziaria, esclude l'arresto in flagranza, ai sensi dell'art.189, c.8 C.S. come modificato dalla legge in esame (art.1 c.6).

**Fermo:** è consentito in caso di lesioni gravissime ex art.590 bis C. P., limitatamente alle ipotesi aggravate di cui ai commi 2 e 3, qualora si tratti di lesioni gravissime e vi sia il pericolo di fuga.

### **Accertamento dello stato di alterazione psico-fisica**

Al fine di accertare lo stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e lo stato di alterazione psico-fisica per l'uso di sostanze stupefacenti, quali circostanze aggravanti ad effetto speciale, previste sia in relazione all'omicidio stradale che alle lesioni stradali gravi e gravissime,



(artt. 589 bis-c.2, 3 e 4- e 590 bis – c.2, 3 e 4- C. P.) deve essere, innanzitutto, chiarito che i prelievi ematici e tutti gli accertamenti clinici effettuati dalle strutture sanitarie per finalità diagnostiche e terapeutiche sono sempre utilizzabili, senza necessità di previo consenso.

Per le situazioni diverse occorre distinguere le ipotesi in cui vi sia stato il consenso dell'indagato rispetto a quelle in cui esso sia stato negato.

Nel primo caso la polizia giudiziaria potrà procedere ai necessari accertamenti (ad es. etilometro, tampone salivare, prelievo ematico e di liquidi biologici) previo avviso all'indagato che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ai sensi del coordinato disposto di cui agli artt.356 C.P. P. e 114 disp.att. C.P.P.

In caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti e/o ai prelievi necessari, (condotta penalmente rilevante ai sensi degli artt.186 c.7 e 187 c.8 C. S.) la polizia giudiziaria potrà procedere coattivamente ad accertamenti e prelievi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 224 bis c.1 e 359 bis – terzo comma bis - C.P.P. (così come integrati dall'art. 1 c.4 lett. B - della legge in esame).

La citata normativa prevede che il P.M. nei casi in cui vi sia necessità ed urgenza possa disporre, con decreto motivato, che la polizia giudiziaria proceda all'accompagnamento dell'indagato presso una struttura sanitaria ed al compimento degli atti necessari, con avviso che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia ovvero da persona di fiducia.

Nei casi in cui vi sia fondato motivo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto del P.M. può essere adottato verbalmente e successivamente confermato per iscritto.

La polizia giudiziaria operante darà tempestiva notizia del decreto e delle operazioni, da compiersi, al difensore (di fiducia ovvero a quello di ufficio, nominato ai sensi dell'art.97 c. 3 c.p.p.)- che ha facoltà di assistervi,

senza che ciò possa comportare pregiudizio allo svolgimento delle operazioni.

Gli atti dovranno essere depositati tempestivamente presso la segreteria del P.M. che, entro 48 ore decorrenti dalla conclusione delle operazioni, dovrà chiedere la convalida al G.I.P.

In merito alla natura degli atti consentiti e alla procedura da seguire, si precisa che la polizia giudiziaria, in esecuzione del decreto del P. M. provvederà ad accompagnare coattivamente l'indagato presso una struttura sanitaria ove il personale competente procederà ad effettuare il prelievo di campioni biologici o gli accertamenti clinici e strumentali necessari.

Rientrano sicuramente tra gli atti coercibili il prelievo di mucosa dal cavo orale, di peli o di capelli nonché gli accertamenti medici e strumentali non invasivi.

Per quanto concerne i prelievi ematici o di altri liquidi biologici, questa Procura ritiene che essi siano consentiti. In relazione ad essi, invero, non appare applicabile la disposizione dell'art.224 bis. C.4 C.P.P. –in base alla quale *“non possono, in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti, posti dalla legge o che possano mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica possono provocare sofferenze di non lieve entità”*.

Può, infatti, ritenersi che il prelievo di campioni ematici o di liquidi biologici, se non sconsigliato dal medico con riferimento allo stato di salute personale dell'indagato, possa essere eseguito anche contro la sua volontà, poiché non é espressamente vietato dalla legge e, di norma, non determina una situazione di pericolo per la vita, l'incolumità o la salute della persona.

L'eventuale esclusione di tale intervento, invero, vanificherebbe la portata innovativa delle citate norme, che sono state appositamente modificate dal legislatore al fine di consentire l'accertamento dei reati in

esame, altrimenti non esperibile. Peraltro, la previsione di un potere coercitivo in capo all'autorità giudiziaria non avrebbe attuazione pratica, giacché non sarebbe possibile accertare, contro la volontà dell'indagato, la sussistenza delle circostanze aggravanti dei reati da lui commessi.

**Proroga del termine di indagine**


La P.G. avrà cura di svolgere tempestivamente le indagini relative alle ipotesi di cui all'art. 589 bis, 590 bis c.p., per le quali l'art. 406 c.p. consente di prorogare non più di una volta i termini di indagine.

Tanto premesso, prego le S.S.L.L. di comunicare la presente direttiva agli uffici e ai comandi dipendenti perché ne tengano conto nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria.

In attesa di cortese assicurazione, ringrazio e porgo i migliori saluti.

**Il Procuratore Distrettuale della Repubblica**

**(Tommaso Buonanno)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tommaso Buonanno', written in a cursive style.